



LINEE GUIDA

Commercializzazione in forma centralizzata dei
Diritti Audiovisivi


STAGIONI SPORTIVE

2021 / 2022 - 2022 / 2023 - 2023 / 2024

**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini 4, 20124 Milano

www.legab.it



INDICE

PARTE I	La Lega Nazionale Professionisti Serie B
PARTE II	Le competizioni
PARTE III	I mercati
PARTE IV	Gli obiettivi
PARTE V	I diritti audiovisivi
PARTE VI	L'offerta di pacchetti di diritti audiovisivi
PARTE VII	Le procedure di assegnazione
PARTE VIII	La produzione audiovisiva degli eventi
PARTE IX	Diritti riservati alle società sportive e alla LNPNB e diritti audiovisivi invenduti
Allegato 1	Schemi di posizionamento delle telecamere negli stadi
Allegato 2	Standard produttivi e criteri editoriali
Allegato 3	Tariffario

PARTE I – La Lega Nazionale Professionisti Serie B

- 1.** La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito "LNPNB") associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) che partecipano ai Campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La LNPNB, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.
- 2.** La LNPNB organizza il Campionato di Serie B e il Campionato Primavera 2. Ha costituito, inoltre, rappresentative giovanili che disputano anche tornei internazionali.

La LNPNB decide a proprio insindacabile giudizio il format delle competizioni, il calendario delle competizioni, le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate. In ogni procedura competitiva sarà previsto che gli Offerenti prendano atto e accettino che il periodo e le regole di svolgimento delle competizioni potranno subire modificazioni in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari, anche di natura straordinaria, emanati dalle competenti autorità governative o sportive e che tali modificazioni (inclusa, senza limitazione di quanto precede e in via esemplificativa, la sospensione delle Competizioni per ragioni sanitarie, o il loro svolgimento a porte chiuse, o in orari e distribuzione di Giornate e Gare diverse dall'ordinario) non costituiranno titolo per qualsivoglia riduzione o modifica del corrispettivo.
- 3.** Il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 (di seguito, "Decreto"), riconosce alla LNPNB, quale organizzatore delle suddette competizioni, e alle società

sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle competizioni, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi e ne attribuisce l'esercizio alla LNPNB mediante procedure competitive di assegnazione dei diritti agli operatori del mercato nazionale e internazionale nel rispetto delle previsioni di cui all'art.7 comma 8. Tali procedure sono organizzate e gestite secondo i criteri di trasparenza, non discriminazione ed efficienza dettati dal suddetto Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n.106, di cui il Decreto costituisce attuazione.

4. La LNPNB predetermina con le presenti Linee Guida le regole in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste dal suddetto Decreto per le tre stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. Per ciascuna competizione la durata di ogni singola licenza potrà essere diversa.

PARTE II – Le competizioni

5. L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto dalla stagione regolare e dalle successive fasi, denominate play-off e play-out. La stagione regolare prevede la partecipazione di 20 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 380 eventi nella stagione regolare. Il Campionato di norma si svolge tra la seconda metà del mese di agosto e il successivo mese di giugno. Ciascuna giornata del Campionato di Serie B si articola normalmente in più giorni di gara, di norma tra il venerdì e il lunedì.

Sono previsti alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPNB in orari non occupati dagli impegni della rappresentativa nazionale maggiore e preferibilmente dalle Coppe europee.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della stagione regolare del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva, mentre le squadre classificate dal 3° fino all'8° posto, disputano una fase di play-off con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC. L'attuale formula prevede:

- (i) un turno preliminare fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella stagione regolare;
- (ii) due semifinali fra le vincenti con le squadre classificate al 3° e 4° posto della stagione regolare, con partite di andata e ritorno;
- (iii) la finale con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3ª e la 4ª classificata della stagione regolare ci sono 14 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3ª classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate all'ultimo, penultimo e terzultimo posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Serie C della stagione successiva. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano una fase di play-out, con partite di andata e ritorno, con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla approvazione della FIGC, per individuare la quarta società che retrocede al Campionato di Serie C.

della stagione successiva. Tuttavia la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 4 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

La LNPNB potrà comunque individuare diversi periodi di svolgimento dei campionati e diverse giornate del Campionato anche in ragione di provvedimenti legislativi o regolamentari emanati dalle competenti Autorità governative o sportive per ragioni sanitarie. La LNPNB in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 potrà sempre modificare a propria discrezione la distribuzione delle gare in ogni singola giornata del Campionato di Serie B per ogni turno di campionato e rendere prioritario un giorno di gara di volta in volta individuato.

- 6.** La LNPNB intende proporre anche per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 il medesimo formato del Campionato di Serie B delle pregresse stagioni sportive.

La LNPNB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

- (i) l’inserimento di turni infrasettimanali per tutte le gare, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, uno o più anticipi e/o posticipi, in orari non occupati dagli impegni della rappresentativa nazionale maggiore e preferibilmente dalle Coppe Europee;
- (ii) la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, come nel caso delle Giornate di ciascuna stagione sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/seguono immediatamente i turni infrasettimanali, o gli ultimi turni della stagione regolare, ecc.), o di eventi di forza maggiore o, ancora, nel caso di Giornate che includano sabati in cui (come nel sabato di Pasqua) non si intenda organizzare e disputare gare del Campionato di Serie B;
- (iii) la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.

- 7.** Fermo restando il formato del Campionato di Serie B sopra descritto, il numero di squadre partecipanti al suddetto torneo e, di conseguenza, il numero di eventi di cui si compone la stagione regolare, potrebbero subire, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, una riduzione fino a 18 squadre e 306 eventi.

- 8.** Il Campionato Primavera è attualmente suddiviso su due livelli, Primavera 1 e Primavera 2, con promozioni e retrocessioni. Il Campionato Primavera 1 viene organizzato dalla Lega Serie A, mentre il Campionato Primavera 2 dalla LNPNB.

- 9.** L’attuale formato del Campionato Primavera 2 è composto dalla stagione regolare e dalla successiva fase, denominata *play-off*. Attualmente la stagione regolare prevede la partecipazione di 24 squadre, divise in due gironi da 12 squadre ciascuno (Girone A, Girone B), con gare di andata e di ritorno. Ogni squadra disputa, con ciascuna delle altre del medesimo girone, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 264 partite nella stagione regolare.

Il Campionato Primavera 2 di norma si svolge tra il mese di settembre e il successivo mese di maggio. Ciascuna giornata del Campionato Primavera 2 si articola normalmente in uno o più giorni di gare, con il sabato come giornata principale, mentre il venerdì, la domenica o il lunedì come possibili anticipi e posticipi. La LNPNB, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, può sempre modificare a propria discrezione la giornata di gara da considerare principale portandola dal sabato alla domenica.

Possono essere previsti inoltre alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla LNPNB.

Le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, sono direttamente promosse al Campionato Primavera 1 della stagione successiva.

Attualmente, inoltre, le squadre classificate dal 2° fino al 7° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare, disputano una fase di play-off per individuare la terza squadra promossa al Campionato Primavera 1 della stagione successiva. I play-off, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, possono essere modificati dalla LNPNB a propria discrezione sia in merito alla formula sia in merito al numero di squadre coinvolte.

Ad oggi la formula prevede:

- (i) *turno preliminare*, in gara unica, fra le squadre classificate dal 4° al 7° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare;
- (ii) *quarti di finale*, in gare di andata e di ritorno, fra le squadre vincitrici dei turni preliminari e quelle classificate al 2° e 3° posto di ciascun girone al termine della stagione regolare;
- (iii) *semifinali*, in gare di andata e di ritorno, fra le squadre vincitrici dei quarti di finale;
- (iv) *finale*, in gara di andata e di ritorno, fra le squadre vincitrici delle semifinali.

- 10.** La LNPNB intende proporre anche per le stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 il medesimo formato del Campionato Primavera 2 della stagione sportiva 2019/2020. La stagione regolare delle stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024 potrebbe prevedere la partecipazione di un numero maggiore di squadre, fino ad un massimo di 32.

La LNPNB può sempre modificare a propria discrezione il calendario, nel rispetto delle previsioni regolamentari interne, stabilendo:

- (i) l'inserimento di turni infrasettimanali;
- (ii) la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere organizzativo e/o sportivo, o di eventi di forza maggiore o, ancora, nel caso di giornate che includano sabati in cui non si intenda organizzare e disputare gare del Campionato Primavera 2;
- (iii) la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.

- 11.** Il formato, il numero di squadre partecipanti al suddetto torneo e, di conseguenza, il numero di eventi di cui si compone la stagione, potrebbe subire, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, una modifica da parte della LNPNB a proprio insindacabile giudizio.

- 12.** In caso di ulteriore modifica, in una delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, il formato del Campionato Primavera potrebbe essere strutturato su tre o più livelli.
- 13.** La LNPNB, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, si riserva inoltre il diritto di organizzare una partita per l'assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei rispettivi gironi, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.
- 14.** Inoltre la LNPNB decide a proprio insindacabile giudizio le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi delle competizioni da essa organizzate in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
- 15.** La LNPNB si riserva il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione, il numero di squadre aventi diritto a partecipare ai play-off e ad eventuali play-out e conseguentemente il numero complessivo di gare da disputarsi in una qualsiasi delle stagioni sportive 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 delle competizioni da essa organizzate.
- 16.** Alla LNPNB è riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo.

PARTE III – I mercati

- 17.** I diritti di trasmissione televisiva delle competizioni calcistiche disputate regolarmente ogni anno per tutto l'anno, incluso il Campionato di Serie B, consentono agli operatori della comunicazione di ottenere risultati, in termini di pubblico richiamato e quindi di investimenti pubblicitari attratti, ben superiori a quelli conseguiti dagli altri programmi, inclusi gli eventi sportivi diversi dal calcio. Gli eventi sportivi calcistici sono in grado infatti di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico target per fidelizzare gli utenti e per gli inserzionisti pubblicitari. I diritti di trasmissione del calcio, pertanto, alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono, non possono essere considerati sempre sostituibili né dai diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né dai diritti di trasmissione degli eventi sportivi diversi dal calcio.
- 18.** I prodotti audiovisivi derivanti dallo sfruttamento dei diritti della competizioni di calcio rappresentano, in particolare, un fattore chiave per il mercato della offerta a pagamento delle emittenti televisive e anche degli operatori della comunicazione sulle piattaforme OTT, a cui ne è tradizionalmente affidata la trasmissione in diretta. La possibilità di organizzare in modo regolare la loro offerta di eventi sportivi nell'arco dell'anno permette di creare nel pubblico un'abitudine nel seguire la programmazione di una determinato operatore. Tale regolarità fa sì che i programmi sportivi siano in grado di fidelizzare i telespettatori nei confronti di specifici operatori, che riescono così ad attrarre

maggiori risorse economiche in termini di investimenti pubblicitari e di numero di abbonati alle piattaforme ad accesso condizionato a pagamento.

- 19.** Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro, sebbene costituisca parte tradizionalmente meno rilevante nella formazione del valore economico del prodotto calcio, ha rivestito estrema importanza per quanto riguarda gli aspetti divulgativi e promozionali, a vantaggio di tutto il movimento sportivo. Le procedure competitive perfezionate per il triennio 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 hanno portato all'assegnazione, nella modalità in chiaro, di un pacchetto esclusivo per la diretta di un evento per ogni giornata della stagione regolare e delle finali di andata e di ritorno della fase di play-off, di un pacchetto esclusivo per collegamenti dagli stadi e immagini salienti, entrambi i pacchetti aggiudicati all'operatore radiotelevisivo pubblico, e di una serie di pacchetti non esclusivi per immagini salienti di tutte le competizioni destinati all'emittenza televisiva nazionale, all'emittenza televisiva locale e alla piattaforma internet, creando un'offerta chiara, uniforme, coerente e non discriminatoria per tutte le piattaforme in chiaro.
- 20.** La commercializzazione dei diritti audiovisivi per il mercato internazionale, potrà essere attuata dalla LNPB attraverso:
- (i) l'individuazione di uno o più intermediari indipendenti cui assegnare i diritti anche per singole aree geografiche poi da questi distribuiti nel mondo attraverso accordi di sub-licenza,
 - (ii) procedendo alla distribuzione diretta dei diritti audiovisivi nelle diverse aree geografiche o nelle singole nazioni mediante specifici accordi con gli operatori della comunicazione operanti nelle suddette aree.

PARTE IV – Gli obiettivi

- 21.** La commercializzazione effettuata in forma centralizzata dalla LNPB, congiuntamente ai processi di standardizzazione della produzione e della distribuzione delle immagini, ha assicurato una maggiore riconoscibilità della Serie B, ne ha migliorato la percezione e ne ha aumentato l'interesse presso il pubblico, aumentando al contempo la concorrenza tra gli operatori di mercato, sia nell'acquisizione dei diritti sia nella loro offerta al pubblico.
- 22.** La LNPB può vantare una consolidata esperienza e affidabilità nell'organizzazione di eventi, testimoniata dalle oltre 650 partite organizzate ogni anno nei suddetti campionati. Per promuovere il regolare sviluppo del prodotto calcio si avvale sia di risorse interne (tra cui un'Area Audiovisivi, un'Area Marketing e un'Area Comunicazione) sia di risorse e consulenze esterne che garantiscono i massimi standard di professionalità nel perseguimento del costante miglioramento del prodotto audiovisivo.
- 23.** Anche per la futura commercializzazione centralizzata di diritti audiovisivi, la LNPB persegue gli obiettivi di coniugare al meglio il conseguimento di adeguate risorse economiche con la possibilità degli utenti di accedere a un prodotto di qualità e a tal fine si propone:
- la permanenza di una effettiva concorrenza nel mercato mediante un'equilibrata offerta del prodotto agli operatori della comunicazione. La LNPB si riserva in

seconda istanza di intraprendere le iniziative che le sono consentite in forza dell'art. 13 del Decreto. In particolare La LNPB si riserva in questi casi di procedere a una distribuzione diretta del prodotto da realizzare, in modo equilibrato, trasparente e non discriminatorio, anche attraverso la messa in opera di una offerta di contenuti che, a tutto vantaggio degli utenti, sia accessibile su tutte le piattaforme disponibili;

- la tutela degli utenti garantendo la migliore fruizione possibile del prodotto;
- la salvaguardia e il miglioramento delle risorse economiche attraverso una commercializzazione dei diritti da avviare in modo sollecito, così da garantire la flessibilità necessaria a neutralizzare situazioni sfavorevoli di mercato;
- il mantenimento e l'ottimizzazione dell'accesso allo sportello unico per l'approvvigionamento del segnale audiovisivo;
- di garantire la qualità del prodotto e la verifica di conformità, grazie al mantenimento di omogenei standard di produzione e al rafforzamento dell'attività di coordinamento.

PARTE V - I diritti audiovisivi

24. La LNPB procede alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi). Sono esclusi i diritti di archivio, di titolarità delle singole società sportive che vengono commercializzati dalla LNPB solo in ragione di apposita delega conferita da ogni società.

25. La LNPB ha da tempo avviato, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 9/08, una diretta distribuzione di propri prodotti audiovisivi.

Qualora l'uso della piattaforma ovvero i propri prodotti audiovisivi siano estesi, ai sensi del precedente paragrafo 23, alla distribuzione dei diritti audiovisivi sulle dirette di partite di campionato non trova applicazione, in tal caso, quanto previsto nel successivo paragrafo 55.

In ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi che non venga avviato il progetto di cui sopra, possono comunque essere utilizzati dalla LNPB, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08, i diritti audiovisivi oggetto di pacchetti esclusivi per qualsiasi motivo non assegnati all'esito di una procedura competitiva, i diritti audiovisivi non esercitati o per altro motivo tornati nella disponibilità della LNPB, i diritti audiovisivi oggetto dei pacchetti non esclusivi e i diritti audiovisivi relativi ai magazine e agli altri prodotti editoriali similari realizzati dalla LNPB.

26. Il diritto di cronaca è esercitato dagli operatori della comunicazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 9/08 e dal Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e allegato alla delibera n. 405/09/CONS e successive modifiche ed integrazioni con delibera n.599/13/CONS del 28/10/2013.

Al fine di assicurare piena scelta informativa ed editoriale agli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca, la LNPB, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, consente di prenderne visione nella sua interezza estrapolandone, sulla base della selezione meglio

rispondente alla propria linea editoriale, immagini di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva.

Qualora non abbia attivato il sistema telematico da cui estrapolare le immagini, l'organizzatore della competizione consente di ricevere le immagini salienti dell'evento.

In entrambi i casi le immagini saranno contrassegnate dal logo ufficiale della competizione utilizzato dall'organizzatore della stessa per ciascuna stagione.

Le immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca sono in standard alta definizione (HD).

Agli operatori della comunicazione che accedono al suddetto servizio di distribuzione delle immagini vengono addebitati i prezzi di accesso previsti nel tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida. Le modalità di pagamento e di formalizzazione delle richieste di accesso sono disciplinate dalla LNPB con apposite comunicazioni.

La possibilità di avere accesso alle immagini fa sì che gli operatori della comunicazione non debbano accedere agli stadi per filmare gli eventi con propri mezzi di ripresa.

PARTE VI - L'offerta di pacchetti di diritti audiovisivi

- 27.** La LNPB intende mantenere una strategia flessibile nel corso del processo di commercializzazione e impostare, per favorire la concorrenza tra i diversi operatori della comunicazione già attivi sul mercato e l'ingresso di nuovi operatori, un'architettura generale che, da un lato, consenta la competizione tra gli operatori di tutte le piattaforme, dall'altro lato, stimoli gli stessi operatori a migliorare il livello di innovazioni tecnologiche e di contenuti editoriali perseguendo, nel contempo, il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Per quanto riguarda la commercializzazione sul mercato nazionale, la LNPB si prefigge in particolare di realizzare il miglior temperamento possibile dei diversi interessi in gioco, tenuto conto allo stato dei vincoli derivanti dalla menzionata decisione AGCM nel caso SKY/R2 se e in quanto ritenuta applicabile alla Serie B.

Di pari passo, la LNPB procede nello studio di nuovi formati delle competizioni al fine di migliorare la gamma dei prodotti offerti al mercato, nell'interesse sia degli operatori della comunicazione, sia degli utenti.

La LNPB si riserva inoltre di individuare nuove finestre spazio-temporali e, nel caso, di adottarle contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'avvio delle procedure competitive o successivamente purché, in questo secondo caso, con l'assenso degli assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano.

- 28.** La LNPB intende espletare in prima istanza distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formare più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento sono debitamente descritte nel corrispondente invito a presentare offerte.

Conseguentemente, gli inviti a presentare offerte disciplinano i rapporti tra la LNPB e gli assegnatari in conformità al disposto del D.Lgs. 9/08 e delle presenti Linee Guida.

La LNPB, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, si riserva comunque di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato Serie B o della Competizione Primavera 2, o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle dirette.

29. Con riferimento all'offerta dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B e alla Competizione Primavera 2 non trovano applicazione alcune previsioni del Decreto (i.e. art. 8, commi 2 e 3, art. 9, comma 4, art. 14, comma 4). Ciò premesso, i criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:

- a) i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto"), ovvero con entrambe le modalità per determinati eventi; criteri comuni saranno previsti per tutte le forme di trasmissione per utenti domestici o per esercizi commerciali degli eventi organizzati dalla LNPB;
- b) nella formazione dei singoli pacchetti la LNPB tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei terminali di visualizzazione;
- c) gli inviti a presentare offerte possono consentire - fissandone corrispettivi e prezzi di accesso - particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;
- d) l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie B. La LNPB si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;
- e) in caso di vendita per piattaforma, la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B o della Competizione Primavera 2 include più pacchetti di diritti audiovisivi riservati a diverse piattaforme, ma la LNPB non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma;
- f) in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B o della Competizione Primavera 2 può includere uno o più pacchetti di diritti audiovisivi;
- g) ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, la LNPB si riserva di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B e/o del Campionato Primavera 2 o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle trasmissioni in diretta degli eventi di tali Competizioni;
- h) è in ogni caso prevista la commercializzazione di almeno un autonomo pacchetto per la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate del Campionato di Serie

B, tra cui le interviste, anche con prima messa in onda in fasce orarie successive al giorno di gara;

- i) l'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti, anche in termini di audience e appetibilità, per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti, se persone fisiche o pubblici esercizi, e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico;
- j) è prevista la riserva a favore delle società sportive dei diritti di cui ai paragrafi 54 e 55 delle presenti Linee Guida;
- k) gli Inviti a presentare Offerte contengono l'indicazione se la LNPB mette il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi a fronte del pagamento del relativo prezzo di accesso al segnale o se, e per quali eventi, la produzione audiovisiva dello stesso segnale è a carico dei medesimi assegnatari;
- l) agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;
- m) può essere stabilita una disciplina specifica per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. È fatta salva la facoltà della LNPB e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari.

30. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:

- a) lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non possano pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi;
- b) la commercializzazione include un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili su piattaforma televisiva in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria che non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti esclusivi ;
- c) è prevista la riserva a favore dell'emittenza locale di una quota di diritti relativi alle immagini salienti;

ferma la facoltà della LNPB di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati e viceversa o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà prevista nei precedenti paragrafi 23 e 25.

31. La LNPB si riserva la facoltà di formare pacchetti di diritti audiovisivi per le piattaforme emergenti che fossero eventualmente identificate in futuro dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni .

32. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti audio esercitabili nel territorio nazionale sono i seguenti:

- a) la commercializzazione include un pacchetto di diritti radiofonici con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie B da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale;
- b) la commercializzazione include anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che contemplino fino a un massimo di 4 (quattro) estratti sonori in diretta, di significativa durata, relativi agli eventi del Campionato di Serie B, in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca come previsto dal Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di volta in volta vigente.

La LNPNB si riserva di confezionare pacchetti di diritti audio per la competizione Primavera 2.

33. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale terranno conto delle continue dinamiche evolutive dei mercati di riferimento anche rispetto a determinate aree geografiche.

Pertanto:

- a) la LNPNB attuerà forme di commercializzazione orientate alle suddette logiche di mercato e potrà, anche rispetto a singole aree geografiche, procedere alla commercializzazione dei diritti audiovisivi operando in proprio con apposite sue strutture o mediante l'identificazione di uno o più intermediari. In entrambi i casi il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi devono obbligarsi ad attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità italiane a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione anche in lingua italiana, orientata a massimizzare la visibilità degli eventi;
- b) lo sfruttamento dei diritti audiovisivi è licenziato per territorio e la relativa disciplina può prevedere limitazioni che non contravvengano al diritto nazionale e/o comunitario ove applicabili;
- c) le trasmissioni devono salvaguardare l'immagine e il valore della competizione e della LNPNB;
- d) potranno essere commercializzati i diritti audio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto.

PARTE VII – Le procedure di assegnazione

34. Le procedure di commercializzazione dei diritti audiovisivi si svolgono in base alle regole del diritto privato.

La LNPNB, all'atto dell'espletamento delle procedure competitive e dell'assegnazione dei diritti audiovisivi compresi nei pacchetti, opera in posizione di autonomia privata.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti di cui al successivo paragrafo 35.

Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo, anche se acquisito in altro Stato dello Spazio Economico Europeo, per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

I soggetti per essere ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione:

- (i) devono essere primari operatori del settore nazionale e internazionale, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte;
- (ii) non siano, direttamente o indirettamente, controllati, controllanti o soggetti al comune controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile rispetto ad altri operatori della comunicazione, o a intermediari indipendenti, partecipanti alla procedura per i medesimi pacchetti. Qualora, invece, due o più soggetti legati dai rapporti societari sopradescritti partecipino alla procedura per i medesimi pacchetti, sarà considerata ammissibile, tra quelle da essi presentate, soltanto l'offerta che risulterà più alta rispetto al medesimo/i pacchetto/i;
- (iii) non siano operatori che, sulla base di univoci elementi, siano riferibili ad un unico centro decisionale, come disciplinato dalla lett. c) del comma 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177. Qualora, invece, due o più soggetti che si trovano in tale situazione partecipino alla procedura per i medesimi pacchetti, sarà considerata ammissibile, tra quelle da essi presentate, soltanto l'offerta che risulterà più alta rispetto al medesimo/i pacchetto/i.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire sia operatori della comunicazione sia agenzie sia altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte.

Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

35. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di situazioni di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della comunicazione, alla LNPB e alle Società Sportive;
- comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio *management* esperto di tale mercato nazionale, e dotazione dei mezzi e dell'organizzazione mediamente necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione.
- di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione secondo i criteri che saranno indicati negli inviti a presentare offerte. Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive intermediari indipendenti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

36. La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata sul sito ufficiale della LNPB e diffusa mediante apposito comunicato stampa in pari data e, limitatamente alla notizia di avvio della procedura, pubblicata su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

Nel solo sito ufficiale della LNPB sono analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione.

I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza, comunque non inferiori a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

37. Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa.

Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della LNPB (attualmente: via Ippolito Rosellini n. 4, Milano), entro il termine previsto dal corrispondente invito a presentare offerte; oltre all'indirizzo, sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura *Offerta di acquisizione diritti pacchetto...* seguita dalla denominazione del pacchetto per il quale si presenta l'offerta.

Ogni singola busta deve contenere, a pena di esclusione, una singola offerta per un solo pacchetto.

Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della LNPB.

38. Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte il legale rappresentante della LNPB o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario dallo stesso incaricato, alla presenza di un notaio, apre le buste.

Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della LNPB e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte.

Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.

39. La LNPB valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle presenti Linee Guida e ammette a partecipare alla procedura i soli soggetti, tra gli offerenti, che:

- (i) siano in possesso dei, e incondizionatamente accettino, i requisiti, i limiti e gli obblighi tutti previsti nelle presenti Linee Guida e nel pertinente invito a offrire;
- (ii) offrano garanzie di adempimento che la LNPB giudicasse soddisfacenti con giudizio discrezionale;
- (iii) dispongano di capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

Ferma la precedente e inderogabile regola generale, la LNPB, a decorrere dal presente ciclo di commercializzazione, considererà come irricevibili le offerte sottoposte a qualsiasi tipo di condizione.

Inoltre, qualora sia pendente nei confronti dell'offerente contenzioso con la LNPB per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alla procedura competitiva immediatamente precedente a quella in corso, il soggetto offerente dovrà, a pena di inefficacia della sua offerta, dare garanzia fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto.

Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la LNPB redige graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea della LNPB appositamente convocata per procedere alla eventuale assegnazione e che si riunirà entro 5 giorni dal termine di presentazione delle offerte.

Salvo quanto *infra* disciplinato e fermo comunque quanto previsto al successivo paragrafo 42, l'Assemblea della LNPB procede all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte.

Viene redatto apposito verbale delle assegnazioni pubblicato sul sito ufficiale della LNPB nel quale risulti l'elenco dei licenziatari e dei pacchetti a ciascuno di essi assegnati.

40. Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla LNPB secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla LNPB in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

La LNPB, in conformità a quanto stabilito all'art. 4, potrà prevedere per ogni pacchetto oggetto di commercializzazione licenze con durata diversa o limitate alla singola stagione sportiva 2021/2022 o estese alle successive stagioni sportive 2022/2023 e 2023/2024.

In caso di Licenza concessa per la singola Stagione Sportiva 2021/2022 la LNPB potrà prevedere la concessione del diritto di opzione (art.1331 Cod.Civ.) in favore del licenziatario del pacchetto per estendere, alle medesime condizioni, la durata della licenza anche alle stagioni sportive successive.

Il diritto di opzione concesso al licenziatario assume significato economico e autonomo valore e, di conseguenza, sarà previsto il relativo corrispettivo che, in caso di esercizio del diritto, il licenziatario dovrà corrispondere nei termini previsti.

La quantificazione del corrispettivo sarà operata dalla LNPB a condizioni eque e parametrata ai valori di mercato

- 41.** Nel caso di uno o più pacchetti non assegnati, la LNPB decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, procedendo con questa seconda modalità, in particolare, quando le condizioni della procedura competitiva svolta e/o i suoi esiti rendano ingiustificati o sproporzionati, anche nell'interesse di una tempestiva assegnazione gli oneri o i tempi di una nuova procedura competitiva (a titolo esemplificativo nel caso in cui vi fosse un unico offerente o le offerte ricevute fossero di entità vicina al raggiungimento del prezzo minimo): in entrambi i casi la LNPB si riserva di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Inoltre la LNPB procederà a trattativa privata quando i tempi necessari per la nuova procedura risultino inadeguati rispetto all'avvio del nuovo Campionato. Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della LNPB nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della LNPB.

Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a parteciparvi. In situazioni di urgenza il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi.

Ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi da esercitarsi nel territorio nazionale si svolgerà in un'unica giornata presso la sede della LNPB. I soggetti partecipanti saranno uditi contestualmente ma separatamente in apposite salette. Eventuali modifiche ai pacchetti saranno comunicate dalla LNPB in sede di trattativa, al termine della quale ognuno dei partecipanti dovrà presentare l'offerta mediante deposito della stessa in busta chiusa consegnata al notaio presente nella sede della Lega incaricato della ricezione. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro un'ora dalla presentazione delle offerte.

Per quanto attiene ogni trattativa privata relativa ai diritti esclusivi nel territorio internazionale ognuno dei partecipanti sarà udito o direttamente presso la sede della LNPB o con collegamento in video conferenza. La LNPB, al

termine delle audizioni, darà comunicazione di chiusura della trattativa privata con comunicazione pubblicata sul proprio sito ufficiale nella quale sarà indicato il termine di presentazione delle offerte. I soggetti partecipanti potranno depositare le offerte nel rispetto delle modalità previste dal paragrafo 37. Il notaio procederà all'apertura delle buste entro un'ora dalla presentazione delle offerte.

La suddetta procedura potrà subire modifiche e/o adeguamenti in ragione di provvedimenti emanati dalle Autorità governative e/o sportive in ragione della pandemia Covid 19.

Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 giorni, la LNPB non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della LNPB.

Resta ferma, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo impregiudicato, in ogni caso, quanto previsto nei precedenti paragrafi 23 e 25.

42. Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette della competizione, la LNPB si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posto in vendita. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la LNPB ha facoltà:

a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti relativi alle dirette, coniugando in tal modo la possibilità di riformulare l'offerta dei pacchetti - quando questi non sono aggiudicati - con le garanzie associate alle procedure competitive;

oppure

b) di passare a trattativa privata nei termini e con le modalità previste al precedente paragrafo 41. In tale ipotesi, l'eventuale fase della trattativa privata deve essere comunque improntata al rispetto dei principi propri delle procedure competitive, tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire ai partecipanti alla procedura in questione condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione.

Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo impregiudicato, in ogni caso, quanto previsto nei precedenti paragrafi 23 e 25.

43. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della LNPB a seguito di risoluzione di contratti di licenza o per altra causa, la LNPB si riserva di procedere, anche al fine di tutelare al meglio gli interessi dei consumatori alla continuità nella fruizione degli eventi, in uno dei modi sotto indicati ovvero con entrambi i modi per i medesimi pacchetti:

a) attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva tramite invito a presentare offerte oppure, ove sussistano ragioni di urgenza, tramite

trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti, o

- b) LNPB utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive di cui al precedente paragrafo 25, determinando a propria discrezione la relativa tempistica, qualora la LNPB lo ritenga più vantaggioso o preferibile per ragioni di urgenza o di mercato.

- 44.** Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva vengono di massima determinate dalla LNPB contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva e, in pendenza di contratti di licenza, possono essere modificati purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano di quest'ultimi.

Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi è data notizia sul sito ufficiale della LNPB. Nello stesso sito la LNPB pubblica il testo del contratto di licenza standard riferito ai diritti non esclusivi in assegnazione.

L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla LNPB nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita, offrano il prezzo richiesto dalla LNPB e le trasmettano, debitamente sottoscritto, il contratto di licenza standard.

E' facoltà della LNPB accettare richieste di assegnazione di pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le presenti Linee Guida sono riferite. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti. Infine, per tali pacchetti la LNPB ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

E' altresì facoltà della LNPB concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell'emittente locale interessata disputi la competizione oggetto del pacchetto in questione.

- 45.** Qualora la LNPB intenda procedere alla assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08, svolge apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale della LNPB e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

La procedura competitiva si svolge secondo i termini e criteri previsti ai precedenti paragrafi da 34 a 42.

La LNPB procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti di concerto con la LNPB e previa approvazione dell'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 9/08.

Qualora la LNPB decida di avvalersi, per il mercato internazionale, della procedura di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08 per l'individuazione di un unico soggetto (il c.d. intermediario unico) cui assegnare tutti i diritti audiovisivi fuori dal territorio nazionale, attiva la medesima procedura contemplata ai precedenti paragrafi da 34 a 42 delle presenti Linee Guida. Si applicano inoltre a tale intermediario unico le previsioni del terzo capoverso del presente paragrafo.

- 46.** Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle presenti Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della LNPB nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 9/08 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sottoscrivere con terzi accordi di sublicenza. Il licenziatario, solo se previsto dal pacchetto assegnato, potrà concludere, ai sensi dell'art.11 comma 7 del Decreto e previa autorizzazione a titolo oneroso della LNPB, accordi non esclusivi aventi a oggetto la ritrasmissione integrale e simultanea o differita del palinsesto, contraddistinto dal proprio marchio, su una o più delle piattaforme audiovisive di terzi operatori.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie prevedendo nei contratti di sub licenza stipulati con gli operatori il diritto discrezionale per la LNPB di risolvere, previa diffida ad adempiere, l'assegnazione al licenziatario e di subentrare nei suddetti contratti qualora le condizioni patrimoniali dell'intermediario indipendente (ritardo superiore a trenta giorni nel pagamento di una delle rate di licenza) siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che il licenziatario adempia tempestivamente o presti, altrettanto tempestivamente, sia prestata idonea garanzia.

Inoltre è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso di prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente previste in inviti a presentare offerte.

- 47.** L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti commercializzati per piattaforma che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi in relazione a tutte le piattaforme di cui risulta assegnatario, è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008, l'operatore della comunicazione è tenuto a darne comunicazione alla LNPB con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei suddetti casi, così come nel caso che la LNPB abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la LNPB provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 41, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste ai precedenti paragrafi 23 e 25.

I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la LNPB pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla LNPB in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma indicata nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

- 48.** In caso di mancato rispetto da parte dell'assegnatario di condizioni essenziali previste dal D.Lgs. 9/08, dalle presenti Linee Guida e dall'invito a presentare offerte, quali verranno specificate nel relativo documento contrattuale, la LNPB ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto la LNPB può procedere ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue in sede di procedura competitiva, ovvero procedere con una o più tra le modalità previste al paragrafo 42.

Nel caso previsto al paragrafo 25, la distribuzione dei diritti audiovisivi da parte della LNPB all'interno di una propria piattaforma di contenuti sarà effettuata a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

- 49.** La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento o alla LNPB per le società sportive che abbiano rinunciato a realizzarla. La LNPB può procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

Le società sportive organizzatrici degli eventi che non intendano rinunciare alla produzione possono altresì realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa oppure avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi in questione ma, in ogni caso, devono mettere a disposizione della LNPB presso il luogo dell'evento, con le modalità indicate dalla stessa, il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale agli aventi diritto.

Qualora la società sportiva intenda realizzare, ai sensi di quanto precede, la produzione audiovisiva dei propri eventi nelle stagioni sportive oggetto dei contratti di licenza, deve darne comunicazione scritta alla LNPB, per ciascuna stagione sportiva, entro la data del primo luglio. In mancanza, la produzione spetta alla LNPB, che può procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi

La LNPB rende noto agli operatori, entro il 15 luglio di ciascuna stagione sportiva, se il segnale degli eventi è prodotto dalla LNPB o dalle società sportive per i rispettivi eventi casalinghi.

Qualora le produzioni audiovisive siano delegate agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, questi ultimi devono mettere a disposizione della LNPB presso il luogo dell'evento o altro luogo indicato dalla LNPB, con le modalità indicate dalla stessa, il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale agli altri aventi diritto, che resta esclusivamente riservata alla LNPB.

- 50.** Gli standard produttivi ai quali il soggetto che effettua la produzione audiovisiva deve attenersi sono indicati, oltre che nelle presenti Linee Guida, nei suoi Allegati 1, 2 e 3, nei regolamenti attuativi e nelle comunicazioni che la LNPB si riserva di adottare di volta in volta, anche apportando le modifiche agli stessi che si rendano necessarie alla migliore resa del prodotto. I criteri editoriali sono decisi dalla LNPB, che opera per il loro perseguimento.

La LNPB vigila sul rispetto dei suddetti standard e criteri da parte dei soggetti che effettuano le riprese, commina sanzioni nel caso di violazioni e assicura la distribuzione del relativo segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. In particolare, la LNPB provvede a distribuire il segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi tramite il servizio tecnico di distribuzione selezionato e addebita a questi ultimi il prezzo determinato tenendo conto dei costi di produzione e dei costi di distribuzione. Il prezzo di accesso non deve superare quello del tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida ed è dovuto per ciascuna tipologia di accesso e pertanto per ogni singola piattaforma e modalità di sfruttamento previste nel pacchetto assegnato, come meglio descritto alla lettera D dell'Allegato 3.

Il prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari viene trattenuto dalla LNPB a copertura dei costi da essa sostenuti e dei rimborsi dei costi effettivamente sostenuti e documentati dalle società sportive che effettuino la produzione dei propri eventi, nel principio di efficacia, efficienza ed economicità e comunque contenuti entro i limiti massimi stabiliti dal tariffario di cui all'Allegato 3. Gli eventuali margini positivi verranno investiti in migliorie nella produzione degli eventi. Al termine di ogni stagione sportiva la LNPB trasmetterà all'Agcom una rendicontazione delle migliorie nelle quali è stato investito l'eventuale margine positivo.

Gli standard produttivi sono emanati dalla LNPB e applicati nel rispetto della configurazione decisa per ciascun evento, a seconda delle sue particolarità.

Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con le seguenti configurazioni di telecamere, in parte con operatore e in parte senza operatore, a seconda dell'evoluzione tecnologica:

Serie B:

- standard A (9 telecamere)
- standard B (8 telecamere)
- standard C (7 telecamere)

Primavera 2

- standard D (5 telecamere)
- standard E (3 telecamere)
- standard F (2 telecamere)

L'Allegato 1 riporta lo schema da utilizzare per il posizionamento delle telecamere a seconda degli Standard.

La LNPB opera le variazioni che si rendono necessarie per sopraggiunte necessità produttive o di miglioramento del prodotto e di volta in volta definisce la configurazione.

- 51.** Per determinati pacchetti di diritti audiovisivi la LNPB si riserva di definire, per singoli eventi, produzioni con standard differenziati per il mercato italiano e il mercato internazionale o produzioni anche in nuovi formati tecnologici addebitando, a copertura dei costi aggiuntivi sostenuti, un ulteriore costo di accesso al segnale ad integrazione di quello stabilito per la produzione HD.
- 52.** La LNPB si riserva di prevedere a favore di determinati pacchetti esclusivi la possibilità per i rispettivi assegnatari di integrare il segnale multilaterale avvalendosi, nell'ambito degli sfruttamenti previsti nel pacchetto e nei limiti ivi definiti, dei servizi tecnici messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento sulla base dei prezzi effettivamente praticati dalla LNPB, che non possono essere superiori a quelli massimi precisati, per tali servizi di integrazione, nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- 53.** Salvo espressa autorizzazione da parte della LNPB, non è consentito ad alcuno di installare apparecchiature all'interno dell'impianto sportivo e di effettuare in alcun modo riprese audiovisive, registrazioni audio o collegamenti di alcun genere.

PARTE IX - Diritti riservati alle Società Sportive e alla LNPB e diritti audiovisivi invenduti

54. Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della procedura competitiva della LNPB, i seguenti diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, riferiti ai soli eventi delle competizioni da esse organizzati:

- a) trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale in chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine dell'evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi del Campionato di Serie B; per il medesimo fine sono consentiti accordi di reciprocità con la società sportiva che partecipa all'evento in qualità di ospite .
- b) radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di due sole emittenti radiofoniche locali, di cui una radio ufficiale del club.

I diritti sopra indicati possono essere assegnati dall'organizzatore dell'evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma televisiva terrestre e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la società sportiva e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo.

55. Sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, anche in diretta, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi delle competizioni da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le modalità di cui *infra*.

Le diffusioni di immagini degli eventi mediante canale tematico ufficiale nel territorio italiano sono autorizzate su piattaforma televisiva terrestre, satellitare, mobile o Internet, purché tale diffusione sia effettuata nel rispetto degli embarghi e delle modalità previste nei pertinenti inviti a presentare offerte e licenze, a seconda che si tratti di diffusione effettuata in forma ad accesso condizionato a pagamento o in chiaro, in quest'ultimo caso limitatamente all'ambito locale con estensione a massimo due regioni tra loro limitrofe:

- a) nel pre, nel post partita e nell'intervallo possono essere trasmesse anche in diretta immagini correlate, nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla LNPB;
- b) le immagini salienti possono essere trasmesse non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal termine della partita, che sarà definito nel pertinente invito a presentare offerte nel rispetto dei diritti esclusivi assegnati e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;

- c) le sintesi e le repliche possono essere trasmesse non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal termine della partita, che sarà definito nel pertinente invito a presentare offerte nel rispetto dei diritti esclusivi assegnati e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;
- d) audio cronaca in diretta degli eventi.
- e) contenuti social, secondo definizione e modalità dettagliate negli Inviti a presentare offerte

Le diffusioni di immagini degli eventi del canale tematico ufficiale in territori esteri sono autorizzate limitatamente alla piattaforma televisiva terrestre, satellitare o internet/cavo in forma ad accesso condizionato a pagamento. In tali territori esteri, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse solo decorso un congruo numero di ore tale da non pregiudicare la commercializzazione nei territori esteri dei diritti in forma centralizzata.

Sul sito web ufficiale e/o sulla web tv ufficiale e/o sul canale web ufficiale della LNPB possono essere comunicati al pubblico, nel rispetto degli embarghi che saranno definiti, immagini salienti, immagini correlate degli eventi e/o contenuti *social* relativi agli eventi.

La LNPB, d'intesa con le società sportive, si riserva di autorizzare la trasmissione di immagini degli eventi all'interno degli impianti sportivi durante la disputa degli stessi da effettuarsi su maxi schermi e/o su device per la fruizione da parte del pubblico di applicazioni interattive.

- 56.** L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell'espletamento del complesso delle procedure competitive di cui alle presenti Linee Guida, comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 9/08, e quindi non essere commercializzati dalla LNPB in forma esclusiva.

L'Assemblea competente della LNPB, convocata in modo tale da garantire un periodo di tempo congruo per poter proficuamente commercializzare i diritti di spettanza delle società prima dell'inizio della competizione, e comunque non prima del quarantesimo giorno e non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo evento di ciascuna competizione cui i diritti audiovisivi si riferiscono, verificato l'esito negativo delle procedure di assegnazione, affida a un soggetto indipendente la certificazione dei diritti rimasti invenduti e assume le conseguenti decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, di tali diritti audiovisivi invenduti. Successivamente alla suddetta delibera assembleare e alla certificazione dei diritti rimasti invenduti, anche la singola società sportiva è posta in condizione, su base non esclusiva e con la più ampia autonomia, di offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti relativamente ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra e di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs.9/08, ovvero di esercitarli direttamente sul proprio canale tematico.

Le procedure di vendita che fossero avviate dalle società sportive devono comunque essere coordinate con l'attività della LNPB al fine di garantire certezza e trasparenza alle controparti, e quindi, a titolo esemplificativo,

l'esercizio dei diritti offerti deve essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla LNPB.

La singola società sportiva può rinunciare all'esercizio dei diritti rimasti invenduti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs.9/08, a favore della LNPB affinché quest'ultima possa utilizzarli in via esclusiva a favore del proprio canale tematico o delle altre forme distributive ai sensi del paragrafo 25, ovvero proseguire la commercializzazione centralizzata di tali diritti. In tale ipotesi, la LNPB può esercitare in esclusiva soltanto i diritti rimasti invenduti di quelle società sportive che abbiano manifestato la rinuncia di cui sopra.

I diritti audiovisivi invenduti devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui siano offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi invenduti, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la LNPB e le società sportive interessate pubblicano sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegnano i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne fanno richiesta.

Le Società Sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla LNPB. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle società sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto agli organizzatori degli eventi, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpate in un unico prodotto audiovisivo i diritti commercializzati su base non esclusiva da più di due società sportive.


In ogni caso, il previsto coordinamento delle procedure di vendita individuale con l'attività negoziale della LNPB dovrà essere circoscritto ai soli elementi necessari a garantire certezza e trasparenza alle controparti, ferma restando la necessità per le società sportive di garantire condizioni di ragionevolezza, trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione dei diritti da esse effettuata.

Non si considerano invenduti:


- (i) i diritti audiovisivi relativi alle dirette che, per scelta della LNPB, non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'art.7, comma 3, del D.Lgs. 9/08;
- (ii) i diritti audiovisivi utilizzati mediante canale tematico o piattaforma di contenuti della LNPB ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08 e del precedente paragrafo 25;
- (iii) i diritti audiovisivi oggetto di contratti di licenza con assegnatari che vengano risolti o terminati anticipatamente per qualsiasi ragione o causa e possano formare oggetto di nuove aggiudicazioni.

ALLEGATO 1: Produzione e posizionamento delle telecamere


Serie B: standard A (9 telecamere)



Serie B: standard B (8 telecamere)



Serie B: standard C (7 telecamere)



LEGENDA


-  Telecamera con ottica standard
-  Telecamera con ottica intermedia
-  Telecamera con ottica lunga
-  Mini-camera
-  Telecamera su piattaforma

Il piano di posizionamento delle telecamere è indicativo, soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi o ad opportunità di miglioramento della produzione degli eventi.

Primavera 2: standard D (5 telecamere)



Primavera 2: standard E (3 telecamere)



Primavera 2: standard F (2 telecamere)



LEGENDA

 Telecamera con ottica standard

 Telecamera con ottica lunga

Il piano di posizionamento delle telecamere è indicativo, soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi o ad opportunità di miglioramento della produzione degli eventi.

ALLEGATO 2: Standard produttivi e criteri editoriali

A. STANDARD PRODUTTIVI

- A.1 La produzione degli eventi del campionato di Serie B e del campionato Primavera 2 è effettuata in alta definizione (HD) 1080i50 e audio stereo.
- A.2 La produzione deve includere le riprese audiovisive dal vivo con suono internazionale relative all'intero evento, con inizio almeno venti minuti prima della partita, e comunque non oltre l'arrivo all'impianto sportivo del pullman della prima delle squadre, e termine non oltre dieci minuti dopo la partita, secondo quanto dettagliato negli inviti a presentare offerte ed in particolare, in relazione alla durata della trasmissione multilaterale, nei regolamenti attuativi e nelle comunicazioni che la LNPNB si riserva di adottare di volta in volta, anche a parziale modifica di quanto qui indicato.
- A.3 Il produttore si impegna a mettere a disposizione della LNPNB, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi tecnici, al fine di trasferirli agli aventi diritto e per gli altri utilizzi previsti dal D.Lgs.9/08: (i) il segnale in diretta contenente tutte le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa, secondo gli standard prescritti per l'evento, presso il luogo dell'evento o presso altro luogo indicato dalla LNPNB, con le modalità indicate dalla stessa, (ii) i segnali delle immagini riprese da telecamere in aggiunta a quelle previste nello standard destinate ad assegnatari di diritti audiovisivi, su separato canale e supporto concordato con la LNPNB. Si intende per "produttore" chiunque effettui riprese dell'evento ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9/08.
- A.4 Il segnale di ciascun evento, inclusivo di marchi, loghi e grafiche determinati a discrezione della LNPNB, deve essere consegnato per la distribuzione agli aventi diritto presso la regia mobile presente nel sito dell'evento o altro luogo indicato dalla LNPNB, con le modalità indicate dalla stessa, secondo quanto dettagliato nelle circolari e nei regolamenti attuativi.
- A.5 Il produttore deve fornire adeguata assistenza e servizi tecnici agli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi e agli altri soggetti autorizzati dalla LNPNB al fine di consentire l'esercizio dei diritti spettanti a questi ultimi, ivi inclusa, se prevista, l'installazione di postazioni di commento, di postazioni bordocampo, di studi televisivi, di impianti di cablaggio e/o qualsivoglia altro servizio tecnico richiesto, secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida ed il coordinamento di spazi e parcheggi per veicoli ed attrezzature. Il personale messo a disposizione dal produttore presso il sito dell'evento dovrà assicurare ogni ragionevole assistenza richiesta dai suddetti operatori.
- A.6 Il produttore deve inoltre fornire equipaggiamento, apparecchiature e servizi per consentire l'effettuazione delle interviste, se previste, e ogni altra attività riservata agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- A.7 Il produttore deve garantire presso il sito dell'evento adeguata fornitura di energia elettrica a partire dal giorno prima dell'evento tramite generatore di corrente, ridonato durante l'evento per prevenire interruzioni di fornitura

elettrica, secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

- A.8 Il produttore deve impiegare il personale di regia selezionato e assegnato alle produzioni dalla LNPNB. Per quanto concerne le attività di propria competenza, il produttore deve impiegare personale altamente specializzato nella fornitura di servizi di produzione audiovisiva, incluso personale esperto nelle produzioni in alta definizione di eventi sportivi.
- A.9 Il produttore è tenuto a uniformarsi ai regolamenti, alle linee editoriali, alle comunicazioni della LNPNB e alle indicazioni che gli incaricati della LNPNB si riservano di fornire in relazione a modalità, tempi, ambientazioni e priorità per quanto concerne posizionamento delle telecamere, riprese, effettuazione di interviste e simili.
- A.10 Resta inteso che il produttore dell'evento può apportare modifiche volte a migliorare la qualità delle produzioni, anche attraverso il posizionamento e l'impiego negli impianti sportivi, in occasione dell'evento, di telecamere diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla LNPNB, previa autorizzazione in forma scritta della LNPNB e senza che queste possano determinare aumenti dei prezzi indicati del tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- A.11 Il produttore deve impiegare a propri oneri e costi tutte le attrezzature, il personale e i servizi tecnici necessari per l'effettuazione della produzione audiovisiva dell'evento e per la fornitura di ogni inerente servizio, con la sola eccezione di costi o prestazioni che siano espressamente posti a carico di terzi.
- A.12 Il posizionamento e l'impiego negli impianti sportivi, in occasione dell'evento, di telecamere diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla LNPNB, per iniziativa del produttore, degli assegnatari dei diritti o di terzi, è subordinato alla previa autorizzazione in forma scritta della LNPNB.
- A.13 I prezzi a carico degli assegnatari di diritti audiovisivi per l'accesso al segnale delle produzioni indicate al precedente paragrafo A.4 non possono superare quelli previsti dal tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

B. CRITERI EDITORIALI

- B.1 Le linee editoriali della LNPNB stabiliscono i criteri editoriali di produzione (con particolare attenzione alla effettuazione delle riprese) e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'evento e all'utilizzazione delle relative immagini, ispirate a salvaguardare i valori della società civile e dello sport, ad assicurare trasparenza, uniformità ed efficienza nell'attività di produzione audiovisiva degli eventi, mettendo a disposizione del mercato, a costi parimenti trasparenti e uniformi, mezzi di produzione e prodotti audiovisivi di sempre maggiore qualità, ad incoraggiare una programmazione equilibrata e in grado di mantenere elevati livelli di ascolto e di gradimento.
- B.2 I soggetti che effettuano le produzioni audiovisive o collaborano alla loro realizzazione e i soggetti che a qualsiasi titolo le utilizzano sono tenuti al pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento riguardanti la produzione e la trasmissione televisiva di eventi, considerati di estremo interesse per la società, e devono astenersi da ogni forma di discriminazione. L'effettuazione delle riprese non può pregiudicare la sicurezza degli impianti e il regolare svolgimento delle competizioni.
- B.3 L'informazione fornita attraverso le immagini deve essere completa, imparziale e corretta, garantire uguaglianza tra le singole società sportive e i singoli

calciatori, tesserati e ufficiali di gara e avere anche fini di formazione veicolando la promozione dello sport e, in generale, lo stimolo, lo sviluppo e l'accrescimento del senso critico degli utenti. Le società sportive sono obbligate ad assicurare che i propri giocatori più rappresentativi o che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle interviste da realizzarsi in favore degli assegnatari dei diritti audiovisivi secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della LNPNB.

- B.4 Le riprese e il montaggio delle immagini devono seguire criteri di professionalità, imparzialità, efficienza e buon gusto e tendere a dare evidenza alla correttezza dei comportamenti e al rispetto delle regole, valorizzare l'immagine, il prestigio e l'identità delle società sportive, delle competizioni e della LNPNB, garantire la qualità e l'integrità del prodotto sportivo finale edito dalla LNPNB.
- B.5 Sono vietate le riprese che enfatizzino immagini di gioco di contenuto cruento in quanto riferite ad infortuni subiti dai protagonisti della gara o immagini dello stadio o degli spalti a contenuto negativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, episodi di violenza, striscioni recanti scritte discriminatorie o comunque offensive, se non negli stretti limiti del diritto di cronaca.
- B.6 Le riprese non devono pregiudicare le inquadrature degli elementi commerciali e della cartellonistica predisposti dalle società sportive e dalla LNPNB all'interno dell'impianto sportivo e nelle aree destinate alle interviste.
- B.7 Nelle modalità richieste, deve inoltre essere rispettato l'obbligo di inserire nelle trasmissioni i marchi e i loghi, commerciali e non, in qualsiasi forma (sovraimpressioni, wipe, etc.), le sigle e le grafiche ufficiali richiesti dalla LNPNB, come indicato negli inviti a presentare offerte.

C. MISCELLANEE

- C.1 Il produttore deve eseguire le proprie obbligazioni rispettando la lettera e lo spirito di: (i) tutte le applicabili disposizioni di legge nazionale, comunitaria ed internazionale; (ii) tutti gli applicabili regolamenti e le comunicazioni delle competenti organizzazioni sportive nazionali e internazionali; (iii) gli standard contrattuali e tutte le istruzioni fornite dalla LNPNB.
- C.2 Il produttore deve partecipare a tutti gli incontri che la LNPNB si riserva di organizzare per trattare materie di carattere televisivo.
- C.3 Il produttore deve effettuare la produzione audiovisiva anche nel luogo diverso dall'abituale impianto sportivo in cui, per qualsiasi ragione, la società sportiva dovesse disputare l'evento la cui produzione audiovisiva gli è stata affidata.
- C.4 Se il produttore non adempie o non è in grado di adempiere correttamente le proprie obbligazioni, la LNPNB può sostituirlo, anche solo per la fornitura di parte dei servizi, con altro soggetto, a spese del produttore medesimo.
- C.5 Il produttore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità e ogni costo per danni subiti dal proprio personale o da proprie attrezzature o causato a terzi (inclusi gli incaricati e gli aventi causa della LNPNB) dal proprio personale o dalle proprie attrezzature. A tale riguardo il produttore è tenuto a sottoscrivere e mantenere in vigore adeguata polizza assicurativa, con i massimali definiti dalla LNPNB, a copertura di qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività di produzione. Analoghi obblighi gravano sui fornitori e sui prestatori di servizi che, a qualsiasi titolo, collaborano alle varie fasi di effettuazione e distribuzione delle produzioni.

ALLEGATO 3: Tariffario

A. COSTI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

evento prodotto in standard A (Serie B)	€ 14.000
evento prodotto in standard B (Serie B)	€ 12.000
evento prodotto in standard C (Serie B)	€ 10.000
evento prodotto in standard D (Primavera 2)	€ 8.000
evento prodotto in standard E (Primavera 2)	€ 6.000
evento prodotto in standard F (Primavera 2)	€ 5.000

Ogni importo sopra indicato è al netto dell'IVA e costituisce la stima dei costi massimi per la produzione audiovisiva di ciascun singolo evento, secondo gli standard qualitativi di produzione in base ai quali l'evento è realizzato, in conformità a quanto previsto nell'allegato 1.

I suddetti costi coprono le attività di ripresa all'interno dello stadio e i seguenti costi di produzione tecnica (cioè mezzi di ripresa OB VAN, gruppi elettrogeni, collegamenti telefonici e servizi di cablaggio) e i seguenti costi di produzione editoriale (cioè regista, alla cui designazione e assegnazione provvede la LNPNB).

I suddetti importi non includono i costi di distribuzione e di attività diverse da quelle specificamente sopra indicate e quindi, a titolo esemplificativo, non coprono i costi relativi a: trasporto del segnale dagli stadi via fibra o con altre modalità, redistribuzione dei segnali agli aventi diritto con qualsiasi modalità trasmissiva, gestione dei segnali ("booking"), teletitolazione e/o grafiche, postproduzione, attività di gestione, polizze assicurative a copertura dei rischi produttivi e per responsabilità civili e qualsiasi altro costo diverso da quelli riportati al precedente paragrafo.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

B. PREZZO DEI SERVIZI TECNICI DI INTEGRAZIONE DEL SEGNALE HD

OB van monocamera	€ 5.000
OB van bicamera	€ 6.500
OB van tricamera	€ 8.000
energia elettrica tv compound (fino a 10 kW)	€ 1.000
energia elettrica tv compound (da 10 kW a 30 kW)	€ 1.500
energia elettrica tv compound extra oltre 10 ore	€ 50
materiale elettrico aggiuntivo (n.1 proiettore da 1200, 1 da 575, 1 da 1kW, linee da 20mt 125a-63a-32a-16a)	€ 450
telecamera con ottica standard e operatore di ripresa	€ 1.000
telecamera con ottica lunga	€ 1.500
telecamera con ottica grandangolare	€ 1.300
telecamera SSM con ottica lunga e sistema LSM, operatore di ripresa e operatore LSM	€ 3.500
telecamera high-speed con ottica lunga e sistema LSM, operatore di ripresa, operatore LSM e tecnico video	€ 7.000
sistema aereo completo di telecamera, pilota, operatore di ripresa, installazione, energia e cablaggio	€ 28.000
jimmy jib con telecamera e operatore di ripresa	€ 2.000
sistema tower cam e operatore di ripresa	€ 5.000
steadycam camera e operatore di ripresa	€ 2.000
teste cam remotate e operatore di ripresa	€ 1.700
sistema radiocamera e operatore di ripresa	€ 1.500
mini camera	€ 800
postazione per due telecronisti, cablaggio, assistente audio e illuminatore 1 kW	€ 750
postazione area vip + cablaggio + luce 1 kW	€ 600
postazione bordocampista + cablaggio + luce 1 kW scarica	€ 500
postazione super flash (di fronte telecamera su piattina)	€ 500

postazione flash + cablaggio + luce 1 kW	€ 600
postazione zona mista + cablaggio + luce 1 kW	€ 600
postazione garage / parcheggio	€ 600
cablaggio per posizione telecamera aggiuntiva	€ 300
intercom a postazione	€ 500
operatore di ripresa	€ 450
tecnico RVM/LSM	€ 450
tecnico di controllo camere	€ 450
operatore mixer video	€ 450
tecnico audio	€ 450
specializzato di ripresa	€ 350
microfonista	€ 350
assistente alla Steadicam	€ 350
assistente al Jimmy Jib	€ 350
segnale camera isolata (oltre quattro segnali)	€ 150
clip editing	€ 1.200
EVS 6 ch	€ 1.200
studio bi-camera	€ 3.200
studio bi-camera bordo campo (incluso montaggio e smontaggio set)	€ 2.300
1 VTR HDCAM	€ 600
1 VTR Digital betacam	€ 300
1 DVD recorder	€ 50
nastri e DVD: secondo consuntivo	

Ogni importo sopra indicato è al netto dell'IVA e costituisce il costo massimo applicabile per ciascun servizio tecnico integrativo richiesto dagli aventi diritto.

Le voci di costo per ciascuna tipologia di telecamera sono applicabili per singolo utilizzo della stessa. Qualora le condizioni operative lo consentano e ciò non pregiudichi, a discrezione del produttore esecutivo, la produzione del segnale multilaterale, è ammessa la duplicazione, eventualmente a titolo gratuito o a

costo inferiore rispetto ai massimi sopra riportati, dell'utilizzo di una o più delle medesime telecamere. Per duplicazione si intende l'utilizzazione della telecamera, in più posizioni e in tempi diversi, per due o più attività di ripresa.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

C. COSTO TECNICO PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1) per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via frequenze terrestri e/o satellite, comprese eventuali ritrasmissioni su piattaforma internet:

- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 1.250/min.
- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 30.000

2) per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via IPTV, OTT-TV, Web-TV senza ritrasmissioni su altra piattaforma:

- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 650/min.
- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 15.000

3) per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive locali:

- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 65/min.
- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione disputati dalle sole squadre comprese nel bacino di utenza dell'emittente televisiva locale:	€ 1.600

4) per la comunicazione al pubblico via internet:

- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 130/min.
- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 3.000

5) per la comunicazione al pubblico via telefonia mobile:

- accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 130/min.
- accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 3.000

Ogni importo sopra indicato è al netto dell'IVA e costituisce il costo di accesso dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini di eventi ai fini di ciascuna tipologia di esercizio della cronaca audiovisiva.

I suddetti costi non includono l'eventuale trasferimento del segnale via fibra, se richiesto dall'operatore.

L'assegnatario di pacchetto di diritti esclusivi o di pacchetto di diritti non esclusivi può utilizzare le immagini che siano a quel titolo a sua disposizione anche per

l'esercizio della cronaca senza applicazione dei suddetti importi, purché sulla sola piattaforma di riferimento del pacchetto di cui è assegnatario e nel rispetto di ogni altro limite normativo e contrattuale.

D. PREZZO DI ACCESSO AL SEGNALE DI CIASCUN EVENTO

I prezzi di accesso al segnale audiovisivo degli eventi variano e si applicano per ogni mezzo trasmissivo utilizzato e tipologia di utilizzo. Ogni singolo licenziatario è tenuto a corrispondere il prezzo di accesso al segnale per ogni singola trasmissione e ritrasmissione. I prezzi di accesso al segnale sono determinati prevalentemente in funzione dei costi di produzione (realizzazione editoriale e tecnica della produzione e delle riprese), dei costi di distribuzione (ricezione e trasmissione dei segnali multi piattaforma) e dei costi di assicurazione a copertura dei rischi produttivi) e secondo i diversi standard di produzione previsti.

I prezzi sono determinati all'inizio della procedura competitiva, così che ciascun offerente possa essere a conoscenza e valutare, all'atto dell'offerta, il prezzo di accesso al segnale che deve corrispondere per ogni piattaforma e ogni tipologia di utilizzo oggetto del pacchetto che abbia ad aggiudicarsi. Il soggetto che diventi assegnatario di un pacchetto che prevede più piattaforme o più tipologie di utilizzo è tenuto, pertanto, a corrispondere un prezzo di accesso al segnale che è la somma dei prezzi previsti per ciascuna delle piattaforme e per ciascuna delle tipologie di utilizzo oggetto del pacchetto assegnato.

Con questo sistema i licenziatari contribuiscono *pro quota*, proporzionalmente al valore e alla consistenza dei diritti oggetto del pacchetto, al pagamento dei costi tecnici relativi al segnale audiovisivo multilaterale che la LNPB mette a disposizione degli stessi.

1) Evento in diretta

a) per prodotto: primo mezzo trasmissivo utilizzato ⁽¹⁾	standard A	€ 19.000
	standard B	€ 18.300
	standard C	€ 17.000
	standard D	€ 12.000
	standard E	€ 9.000
	standard F	€ 6.000

b) per piattaforme: primo mezzo trasmissivo utilizzato ⁽²⁾	standard A	€ 19.000
	standard B	€ 18.300
	standard C	€ 17.000
	standard D	€ 12.000
	standard E	€ 9.000
	standard F	€ 6.000

c) ritrasmissione piattaforma TV satellitare ⁽³⁾	standard A	€ 140
	standard B	€ 135
	standard C	€ 125
	standard D	€ 90
	standard E	€ 70
	standard F	€ 45

d) ritrasmissione piattaforma TV terrestre ⁽³⁾	standard A	€ 140
	standard B	€ 135
	standard C	€ 125
	standard D	€ 90
	standard E	€ 70
	standard F	€ 45

e) ritrasmissione piattaforma OTT-TV, IPTV, Web TV ⁽³⁾	standard A	€ 140
	standard B	€ 135
	standard C	€ 125
	standard D	€ 90
	standard E	€ 70
	standard F	€ 45

f.1) estero, opzione per evento ⁽⁴⁾	standard A	€ 250
	standard B	€ 230
	standard C	€ 200
	standard D	€ 150
	standard E	€ 110
	standard F	€ 80

f.2) estero, opzione forfait ⁽⁴⁾	forfait per l'intera stagione, fino a quattro eventi a giornata	€ 18.000
---	---	----------

(1) Il prezzo di accesso "per prodotto" è applicato a ciascun assegnatario che di fatto risulti essere l'unico operatore a trasmettere l'evento in diretta nel territorio nazionale.

- (2) Il prezzo indicato è da suddividersi per il numero di licenziatari che trasmettono in diretta il medesimo evento su qualunque piattaforma utilizzata come primo mezzo trasmissivo.
- (3) Il prezzo indicato per ogni singola piattaforma è applicabile a ciascun licenziatario che abbia acquisito il diritto di ritrasmettere l'evento su tale singola piattaforma in aggiunta al primo mezzo trasmissivo utilizzato.
- (4) Il prezzo indicato è applicabile ad ogni singolo licenziatario per un territorio o per il primo tra più territori della stessa macro-area geografica. Per ogni eventuale ulteriore territorio della stessa macro-area geografica assegnato allo stesso licenziatario, il prezzo sarà diminuito dell'80%. Il prezzo indicato non include la copertura dei costi di distribuzione dei segnali al licenziatario.

2) Evento in differita, replica o sintesi

a) piattaforma televisione satellitare ⁽¹⁾	standard A	€ 430
	standard B	€ 410
	standard C	€ 380
	standard D	€ 270
	standard E	€ 200
	standard F	€ 140

b) piattaforma televisione terrestre ⁽¹⁾	standard A	€ 430
	standard B	€ 410
	standard C	€ 380
	standard D	€ 270
	standard E	€ 200
	standard F	€ 140

c) piattaforma OTT-TV, IPTV, Web-TV ⁽¹⁾	standard A	€ 430
	standard B	€ 410
	standard C	€ 380
	standard D	€ 270
	standard E	€ 200
	standard F	€ 140

d) TV locali ⁽¹⁾	standard A	€ 290
	standard B	€ 280
	standard C	€ 260
	standard D	€ 185
	standard E	€ 140
	standard F	€ 90

e) canali tematici ufficiali ⁽¹⁾	standard A	€ 350
	standard B	€ 330
	standard C	€ 300
	standard D	€ 220
	standard E	€ 170
	standard F	€ 110

⁽¹⁾ Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento

3) Evento per immagini salienti

a) Qualunque piattaforma nazionale - licenziatari esclusivi ⁽¹⁾	standard A	€ 590
	standard B	€ 570
	standard C	€ 520
	standard D	€ 370
	standard E	€ 280
	standard F	€ 190

b) Qualunque piattaforma nazionale - licenziatari non esclusivi ⁽¹⁾	standard A	€ 120
	standard B	€ 115
	standard C	€ 105
	standard D	€ 80
	standard E	€ 60
	standard F	€ 40

c) TV locali su qualsiasi piattaforma ⁽¹⁾	standard A	€ 28
	standard B	€ 26
	standard C	€ 24
	standard D	€ 18
	standard E	€ 13
	standard F	€ 10

d) consorzi di TV locali con copertura del territorio nazionale superiore al 50% ⁽²⁾	standard A	€ 100
	standard B	€ 90
	standard C	€ 80
	standard D	€ 60
	standard E	€ 45
	standard F	€ 30

e) canali tematici ufficiali ⁽¹⁾	standard A	€ 120
	standard B	€ 115
	standard C	€ 105
	standard D	€ 80
	standard E	€ 60
	standard F	€ 40

(1) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento

(2) In caso di diffusioni interconnesse tra più emittenti locali o consorzi di emittenti locali con copertura del territorio nazionale inferiore al 50%, il prezzo di accesso è dovuto da ciascuna singola emittente locale che trasmette il programma in regime di interconnessione.

4) Accesso al segnale per specifiche tipologie di utilizzo delle immagini

In aggiunta ai prezzi dovuti ai sensi della presente Sezione D) ai precedenti nn. 1, 2 e 3, la LNPB si riserva di applicare i seguenti prezzi di accesso al segnale in relazione ai seguenti specifici utilizzi o sfruttamenti delle immagini degli eventi, secondo quanto specificato nella descrizione di ciascun pacchetto che contempli tali utilizzi o sfruttamenti.

a) accesso alle immagini di tutto l'evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per circuiti chiusi di utenti commerciali. ⁽¹⁾	standard A	€ 640
	standard B	€ 620
	standard C	€ 570
	standard D	€ 405
	standard E	€ 305
	standard F	€ 200

b) accesso alle immagini salienti dell'evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per circuiti chiusi di utenti commerciali. ⁽¹⁾	standard A	€ 70
	standard B	€ 65
	standard C	€ 60
	standard D	€ 45
	standard E	€ 35
	standard F	€ 20

c) accesso alle immagini di tutto l'evento o alle immagini salienti in abbinamento ad attività di scommesse (<i>betting on line</i>) sul territorio nazionale ⁽²⁾	forfait per l'intera stagione	€ 80.000
--	-------------------------------	----------

d) accesso alle immagini di tutto l'evento o alle immagini salienti in abbinamento ad attività di scommesse (<i>betting on line</i>) all'estero ⁽³⁾	forfait per l'intera stagione	€ 60.000
--	-------------------------------	----------

⁽¹⁾ Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento.

⁽²⁾ Il prezzo indicato è un contributo forfettario ai costi di produzione e trasmissione applicabile alla distribuzione del segnale sul territorio nazionale per finalità di abbinamento ad attività di scommesse (*betting on line*).

⁽³⁾ Il prezzo indicato è un contributo forfettario ai costi di produzione e trasmissione applicabile alla distribuzione del segnale all'estero per finalità di abbinamento ad attività di scommesse (*betting on line*).

Ognuno degli importi indicati nella Sezione D) del presente Tariffario è al netto dell'IVA e costituisce il prezzo dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini ai fini di ciascuna tipologia di esercizio dei diritti ad essi assegnati. Qualora il pacchetto assegnato includa diritti esercitabili su più piattaforme trasmissive e preveda diverse tipologie di esercizio, il prezzo è dovuto per ciascuna piattaforma e tipologia di esercizio a meno che non sia esplicitamente disposto diversamente.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.


Per qualunque nuovo utilizzo non contemplato nel tariffario di cui al presente Allegato 3, il prezzo verrà stabilito sulla base dei medesimi criteri utilizzati per questo tariffario, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il versamento degli importi dovuti in forza del presente Allegato 3 non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'avente diritto qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora l'avente diritto per qualsiasi motivo non provveda in modo perdurante al rimborso dei costi per l'accesso al segnale ai fini della cronaca o al pagamento dei prezzi di accesso al segnale per l'esercizio dei diritti audiovisivi nei termini previsti, la LNPB può legittimamente sospendere il servizio di accesso al segnale. Verificandosi l'ipotesi suddetta non trova applicazione il disposto di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 9/08 nella parte in cui prevede che *"qualora non fosse garantita l'acquisizione delle immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento"*.

**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini 4, 20124 Milano

www.legab.it





**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini 4, 20124 Milano

www.legab.it

